

COMUNE DI GUALDO CATTANEO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
VERBALE N. 01 - 2017

Oggi, 27 dicembre 2017 il sottoscritto Revisore Unico per il triennio 28/11/2017 – 27/11/2020, Dott. ANDREA BUSSO, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2017, procede all'esame del verbale di accordo sindacale del 22.12.2017 per esprimere il proprio parere ai sensi dell' art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 sull'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 2017.

Il Revisore prende visione dell'ipotesi di accordo decentrato corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, per il controllo finalizzato alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Il revisore redige quindi il seguente parere:

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 40-BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 SULL' IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE ECONOMICA 2017 – FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 2017.

Considerato in premessa che:

- L' art. 5 del C.C.N.L. 01/04/99 della regioni, provincie ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori del Conti ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. ... Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- L'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs 165/2001 prevede, che la contrattazione integrativa *“si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali*;
- L'art. 40, comma 3-quinques del D.Lgs. 165/2001 prevede, inoltre che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

- L'art. 40, comma 3-sexies del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, *a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre a certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all' art. 40 bis, comma 1 del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- L'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall' applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori viene effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti;*
- Il parere dei Revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all' applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- In data 19/7/2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall' Organo di controllo;

Visto:

- Che con determinazione dirigenziale n. 289 del 21/7/2017 integrata con determinazione n. 418 del 26/10/2017 l'Ente ha provveduto alla determinazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017;
- Che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 rispetta il disposto di cui all' art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 che stabilisce: *“ ... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*
- Che la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 22/12/2017 l'accordo conclusivo per il fondo per il salario accessorio anno 2017;
- Che detto verbale, corredato dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione Tecnico-finanziaria, è stata trasmessa via mail al Revisore in data 27/12/2017 a firma Edero Cerquiglini.

Rilevato che:

- nei documenti sottoposti all'esame dell'Organo di Revisione è quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico dell'esercizio a cui il contratto stesso si riferisce.
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Tutto quanto premesso

L'Organo di revisione prende atto dell'accordo per la definizione dei criteri di distribuzione del fondo salario accessorio riferito all'anno 2017, della compatibilità con i vincoli di bilancio ed


ESPRIME

Parere favorevole sull'accordo in questione.

Gualdo Cattaneo, 27 dicembre 2017

L'organo di revisione economico finanziaria

Dot. Andrea Busso

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Busso', with a long horizontal stroke extending to the left.